Martedì 14 febbraio 2023

P9_TA(2023)0038

Diritti elettorali dei cittadini mobili dell'Unione nelle elezioni comunali

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione) (COM(2021)0733 — C9-0022/2022 — 2021/0373(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione — rifusione)

(2023/C 283/21)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0733),

— visto l'articolo 22, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0022/2022),

— visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ([1]),

— vista la lettera in data 8 novembre 2022 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del suo regolamento,

— visti gli articoli 110 e 82 del suo regolamento,

— visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0005/2023),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificata in appresso;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

([1]) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il trattato sull'Unione europea del 1992 («trattato di Maastricht») ha costituito una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa. Uno dei suoi compiti era quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e uno dei suoi obiettivi fondamentali era quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri istituendo la cittadinanza dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali sono stabilite dalla direttiva 94/80/CE del Consiglio.	(3) Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ***per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza*** sono stabilite dalla direttiva 94/80/CE del Consiglio.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nella relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2020 ([22]) la Commissione ha sottolineato l'esigenza di aggiornare, chiarire e rafforzare le norme sull'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, per assicurare che favoriscano una partecipazione ampia e inclusiva dei cittadini ***mobili dell'Unione***. Considerando anche l'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva nel corso di più elezioni successive e per tener conto dei cambiamenti introdotti dalle modifiche dei trattati, è opportuno aggiornare diverse disposizioni di tale direttiva.	(4) Nella relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2020 ([22]) la Commissione ha sottolineato l'esigenza di aggiornare, chiarire e rafforzare le norme sull'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, per assicurare che favoriscano una partecipazione ampia e inclusiva dei cittadini ***dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza***. Considerando anche l'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva nel corso di più elezioni ***comunali*** successive e per tener conto dei cambiamenti introdotti dalle modifiche dei trattati, è opportuno aggiornare diverse disposizioni di tale direttiva.
([22]) Relazione sulla cittadinanza 2020 Rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti, COM(2020) 730 final.	([22]) Relazione sulla cittadinanza 2020 Rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti, COM(2020) 730 final.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La procedura elettorale relativa alle elezioni comunali rientra nelle competenze degli Stati membri che le organizzano, tenendo conto delle loro tradizioni specifiche e nel rispetto delle norme internazionali ed europee. In linea con il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e con le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre a riconoscere e rispettare il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione gli Stati membri dovrebbero facilitare loro l'esercizio dei diritti elettorali eliminando ***il maggior numero possibile di*** ostacoli alla partecipazione alle elezioni.	(5) La procedura elettorale relativa alle elezioni comunali rientra nelle competenze degli Stati membri che le organizzano, tenendo conto delle loro tradizioni ***costituzionali e*** specifiche, e nel rispetto delle norme internazionali ed europee. In linea con il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici***, con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*** e con le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre a riconoscere e rispettare il diritto di voto e di eleggibilità ***alle elezioni comunali*** dei cittadini dell'Unione ***che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza,*** gli Stati membri dovrebbero facilitare loro l'esercizio ***pieno ed effettivo*** dei diritti elettorali eliminando ***tutti gli*** ostacoli alla partecipazione alle elezioni ***comunali, nonché fornendo pieno accesso alle informazioni pertinenti***.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per fare in modo che i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro del quale non sono cittadini («cittadini stranieri dell'Unione») possano esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, è opportuno chiarire le condizioni che disciplinano l'iscrizione e la partecipazione a tali elezioni in modo da garantire la parità di trattamento fra i primi e i secondi. In particolare, i cittadini dell'Unione che intendono votare e candidarsi alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza dovrebbero ricevere lo stesso trattamento riguardo ai periodi di residenza che devono aver trascorso per poter esercitare tale diritto e alle prove da presentare per dimostrare il rispetto di tale condizione.	(6) Per fare in modo che i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro del quale non sono cittadini («cittadini stranieri dell'Unione») possano esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, è opportuno chiarire le condizioni che disciplinano l'iscrizione e la partecipazione a tali elezioni in modo da garantire la parità di trattamento fra i primi e i secondi. In particolare, i cittadini dell'Unione che intendono votare e candidarsi alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza dovrebbero ricevere lo stesso trattamento ***dei cittadini di tale Stato membro*** riguardo ai periodi di residenza che devono aver trascorso per poter esercitare tale diritto e alle prove da presentare per dimostrare il rispetto di tale condizione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Inoltre, ai cittadini stranieri dell'Unione non dovrebbe essere imposto il possesso di requisiti speciali per esercitare il diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni comunali, a meno che, in casi eccezionali, delle circostanze specifiche giustifichino un trattamento differenziato rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza.	(7) Inoltre, ai cittadini stranieri dell'Unione non dovrebbe essere imposto il possesso di requisiti speciali per esercitare il diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni comunali, a meno che, in casi eccezionali, delle circostanze ***eccezionali*** specifiche giustifichino un trattamento differenziato rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza. ***Una siffatta disparità di trattamento deve, in ogni caso, essere giustificata.***

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per facilitare l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione ***nel paese*** di residenza, è opportuno che ***tali*** cittadini siano iscritti nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Le formalità da espletare per l'iscrizione dovrebbero essere il più semplici possibile. Dovrebbe essere sufficiente, per i cittadini dell'Unione interessati, presentare una carta d'identità valida e una dichiarazione formale che comprenda elementi attestanti il loro diritto a partecipare alle elezioni. Una volta iscritti, i cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero rimanere inclusi nelle liste elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione che sono cittadini dello Stato membro interessato, fintantoché soddisfano le condizioni per esercitare il diritto di voto. I cittadini dell'Unione dovrebbero inoltre fornire dati di contatto alle autorità competenti per consentire a queste ultime di tenerli regolarmente informati.	(8) Per facilitare l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini ***stranieri*** dell'Unione ***nello Stato membro*** di residenza, ***gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per rendere disponibile l'iscrizione immediata in qualità di elettore, dopo che i cittadini dell'Unione hanno espresso la volontà di votare nello Stato membro di residenza. Se non vi è stata iscrizione immediata,*** è opportuno che ***i*** cittadini siano iscritti nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Le formalità da espletare per l'iscrizione dovrebbero essere il più semplici***, facilmente accessibili e simili*** possibile ***in tutti gli Stati membri***. Dovrebbe essere sufficiente, per i cittadini dell'Unione interessati, presentare una carta d'identità valida e***, in casi debitamente motivati,*** una dichiarazione formale che comprenda elementi attestanti il loro diritto a partecipare alle elezioni ***comunali***. Una volta iscritti, i cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero rimanere inclusi nelle liste elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione che sono cittadini dello Stato membro interessato, fintantoché soddisfano le condizioni per esercitare il diritto di voto. I cittadini dell'Unione dovrebbero inoltre fornire dati di contatto alle autorità competenti per consentire a queste ultime di tenerli regolarmente informati. ***Gli Stati membri dovrebbero istituire liste elettorali distinte per le elezioni comunali ed europee.***

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i requisiti per l'iscrizione come candidato e per la presentazione di una lista di candidati rispettino norme democratiche, proporzionate e trasparenti e siano applicabili ai cittadini nazionali e stranieri dell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) Per consentire ai cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini di essere effettivamente ammissibili alle elezioni comunali, i partiti politici nazionali non dovrebbero subordinare l'adesione dei loro membri alla cittadinanza dello Stato membro di elezione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'ineleggibilità può derivare da una decisione specifica adottata dalle autorità dello Stato membro di residenza o dello Stato membro di origine. Attesa la rilevanza politica della funzione di eletto al consiglio comunale, è opportuno che gli Stati membri possano ottenere dallo Stato membro di origine del candidato informazioni sulla decadenza di quest'ultimo dal diritto di eleggibilità in detto Stato membro.	(10) L'ineleggibilità può derivare da una decisione specifica adottata dalle autorità dello Stato membro di residenza o dello Stato membro di origine. Attesa la rilevanza politica della funzione di eletto al consiglio comunale, è opportuno che gli Stati membri possano ottenere ***direttamente*** dallo Stato membro di origine del candidato informazioni sulla decadenza di quest'ultimo dal diritto di eleggibilità in detto Stato membro. ***Le decisioni che privano cittadini dell'Unione della capacità giuridica a causa di disabilità, adottate dal loro Stato membro d'origine non dovrebbero renderli ineleggibili alle elezioni nel loro Stato membro di residenza a condizione che la legislazione di quest'ultimo confermi tale diritto per tutte le persone con tali disabilità senza limitazioni.***

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Poiché le attribuzioni dell'organo esecutivo degli enti locali di base possono comportare una partecipazione all'esercizio di potestà pubbliche e alla tutela di interessi generali è opportuno consentire agli Stati membri di riservare tali funzioni ai propri cittadini nel pieno rispetto del principio di proporzionalità .	***soppresso***

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È altresì opportuno che la partecipazione all'elezione di un'assemblea parlamentare da parte di titolari di un carica elettiva comunale possa essere riservata ai propri cittadini.	***soppresso***

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza conferito ai cittadini stranieri dell'Unione non sostituisce il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine. È pertanto necessario garantire che sia rispettata la libertà dei cittadini dell'Unione di partecipare o no alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali. ***Gli Stati membri in cui il voto non è obbligatorio possono prendere disposizioni per iscrivere d'ufficio tali cittadini nelle liste elettorali .***	(14) Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza conferito ai cittadini stranieri dell'Unione non sostituisce il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine. È pertanto necessario garantire che sia rispettata la libertà dei cittadini dell'Unione di partecipare o no alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) L'accessibilità delle informazioni sui diritti e sulle procedure elettorali è fondamentale per assicurare l'effettivo esercizio del diritto sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 22, paragrafo 1, TFUE.	(15) L'accessibilità delle informazioni sui diritti e sulle procedure elettorali è fondamentale per assicurare l'effettivo esercizio del diritto sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 22, paragrafo 1, TFUE. ***I cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero avere accesso alle informazioni sui loro diritti e sulle procedure elettorali al loro arrivo nello Stato membro, periodicamente e in tempo utile prima delle elezioni comunali. Dovrebbero inoltre essere informati sul fatto che esistono liste elettorali distinte per le elezioni comunali e per le elezioni del Parlamento europeo.***

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, nuoce all'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini in quanto parte dei loro diritti in qualità di cittadini dell'Unione. Incide inoltre sulla capacità delle autorità competenti di esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare autorità specificamente competenti per fornire ai cittadini dell'Unione informazioni adeguate sui loro diritti in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 1, TFUE e sulle norme e procedure nazionali relative alla partecipazione alle elezioni comunali e all'organizzazione delle stesse. Per garantire l'efficacia delle comunicazioni è opportuno che le informazioni siano fornite in termini chiari e comprensibili.	(16) La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, nuoce all'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini in quanto parte dei loro diritti in qualità di cittadini dell'Unione. Incide inoltre sulla capacità delle autorità competenti di esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare autorità specificamente competenti per fornire ai cittadini dell'Unione informazioni adeguate sui loro diritti in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 1, TFUE e sulle norme e procedure nazionali relative alla partecipazione alle elezioni comunali e all'organizzazione delle stesse ***e informazioni sul sistema elettorale e politico, compresi i poteri dell'organo esecutivo degli enti locali di base. Tali autorità dovrebbero coordinare campagne di informazione insieme alle autorità locali e, ove possibile, alle organizzazioni della società civile, e dovrebbero utilizzare una vasta gamma di canali informativi***. Per garantire l'efficacia delle comunicazioni è opportuno che le informazioni siano fornite in ***tempo utile, su base regolare e in*** termini chiari e comprensibili***, idealmente senza superare un livello di complessità pari al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa***.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Per migliorare l'accessibilità delle informazioni elettorali, è opportuno che tali informazioni siano disponibili in ***almeno una lingua ufficiale*** dell'Unione ***diversa da quella dello Stato membro ospitante***, ***ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione residenti nel suo territorio***. ***Gli Stati membri possono usare diverse lingue ufficiali dell'Unione in parti specifiche del loro territorio o*** delle ***loro regioni in funzione della lingua compresa dal più ampio gruppo di cittadini*** dell'Unione ***che vi risiedono***.	(17) Per migliorare l'accessibilità delle informazioni elettorali, è opportuno che tali informazioni siano disponibili in ***tutte le lingue ufficiali*** dell'Unione ***e, ove siano offerte dalle autorità***, ***nella lingua dell'Unione preferita dall'elettore, che egli dovrebbe poter indicare al momento dell'iscrizione***. ***Ove necessario, la Commissione dovrebbe fornire sostegno agli Stati membri per la traduzione*** delle ***procedure di iscrizione e le procedure elettorali nelle lingue ufficiali*** dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva dev'essere giustificata, a norma dell'articolo 22 , paragrafo 1 , TFUE, da problemi specifici di uno Stato membro e deve essere conforme ai requisiti dell'articolo 52 della Carta, compreso quello in base al quale eventuali limitazioni del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali devono essere previste dalla legge e rispettare i principi di proporzionalità e necessità. Inoltre ogni disposizione derogatoria, per sua natura, dev'essere sottoposta a riesame come previsto dall'articolo 47 della Carta .	(18) Qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva dev'essere giustificata, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, TFUE, da problemi specifici di uno Stato membro e deve essere conforme ai requisiti dell'articolo 52 della Carta, compreso quello in base al quale eventuali limitazioni del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ***per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza*** devono essere previste dalla legge e rispettare i principi di proporzionalità e necessità. Inoltre ogni disposizione derogatoria, per sua natura, dev'essere sottoposta a riesame come previsto dall'articolo 47 della Carta . ***In considerazione del limitato ricorso da parte degli Stati membri alle possibilità previste dalla direttiva 94/80/CE di derogare alle sue norme generali, tali possibilità di deroga non dovrebbero più essere offerte.***

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Tali problemi specifici possono sorgere in uno Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera di molto la media. Una quota del 20 % di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica disposizioni derogatorie che si basino sul criterio della durata della residenza.	***soppresso***

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Lo Stato membro in cui la proporzione di cittadini stranieri dell'Unione in età di voto supera il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato dovrebbe poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 22, paragrafo 1, TFUE, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati.	***soppresso***

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i residenti che sono cittadini di altri Stati membri hanno il diritto di voto alle elezioni del parlamento nazionale e che, di conseguenza, possono essere semplificate le formalità previste dalla presente direttiva.	***soppresso***

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il Regno del Belgio presenta caratteristiche ed equilibri propri, connessi al fatto che la sua costituzione (articoli da 1 a 4), contempla tre lingue ufficiali ed una ripartizione in regioni e comunità, e quindi l'applicazione integrale della presente direttiva in taluni comuni potrebbe avere effetti tali da rendere opportuno prevedere una possibilità di deroga alle disposizioni della presente direttiva per tener conto di tali specificità ed equilibri.	***soppresso***

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I dati relativi all'esercizio dei diritti e all'applicazione della presente direttiva ***possono essere utili al fine di*** determinare le misure necessarie per garantire l'esercizio effettivo dei diritti elettorali dei cittadini dell'Unione. Per migliorare la raccolta di dati sulle elezioni comunali è necessario che gli Stati membri procedano a un monitoraggio regolare dell'attuazione e presentino relazioni periodiche comprendenti, oltre ai dati statistici, informazioni sulle misure adottate per favorire la partecipazione dei cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni. La Commissione dovrebbe procedere ad una valutazione dell'applicazione della direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratasi dopo l'entrata in vigore della direttiva, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.	(23) I dati relativi all'esercizio dei diritti e all'applicazione della presente direttiva ***sono importanti per valutare la pertinente politica dell'Unione e*** determinare le misure necessarie per garantire l'esercizio effettivo dei diritti elettorali dei cittadini dell'Unione. Per migliorare la raccolta ***e la divulgazione, da parte degli Stati membri,*** di dati sulle elezioni comunali è necessario che gli Stati membri procedano a un monitoraggio regolare dell'attuazione e presentino relazioni periodiche comprendenti, oltre ai dati statistici, informazioni sulle misure adottate per favorire la partecipazione dei cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni***, comprese le persone con disabilità. Tali dati dovrebbero essere raccolti in modo trasparente e sicuro in tutti gli Stati membri e sulla base dei medesimi indicatori. A tal fine,*** la Commissione ***dovrebbe stabilire indicatori comuni per la fornitura, da parte degli Stati membri, dei dati statistici in questione.*** La Commissione dovrebbe procedere ad una valutazione dell'applicazione della direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratasi dopo l'entrata in vigore della direttiva, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) È necessario che la Commissione effettui la propria valutazione dell'applicazione della presente direttiva entro un termine ragionevole dopo la sua entrata in vigore, in stretto collegamento con la valutazione dell'applicazione della direttiva 93/109/CE del Consiglio ([23]), del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.	(24) È necessario che la Commissione effettui la propria valutazione dell'applicazione della presente direttiva entro un termine ragionevole dopo la sua entrata in vigore, in stretto collegamento con la valutazione dell'applicazione della direttiva 93/109/CE del Consiglio ([23]), del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. ***La valutazione dovrebbe essere seguita, se del caso, da una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.***

([23]) Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione).

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati a garantire il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, compreso l'articolo 29 sulla partecipazione alla vita politica e pubblica, rispettivamente ratificando e concludendo tale convenzione ([25]). Per ***favorire*** la partecipazione inclusiva e paritaria delle persone con disabilità, è opportuno che le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali tengano debitamente conto delle esigenze dei cittadini con disabilità e dei cittadini anziani.	(26) Gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati a garantire il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, compreso l'articolo 29 sulla partecipazione alla vita politica e pubblica, rispettivamente ratificando e concludendo tale convenzione ([25]). Per ***assicurare*** la partecipazione inclusiva e paritaria delle persone con disabilità, ***in particolare tenendo conto del sostanziale impatto che le decisioni locali possono avere sulle questioni relative all'accessibilità e alla vita delle persone con disabilità e dei cittadini anziani,*** è opportuno che le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali tengano debitamente conto delle esigenze ***specifiche*** dei cittadini con disabilità e dei cittadini anziani. ***In particolare, gli Stati membri dovrebbero considerare l'attuazione di disposizioni adeguate e commisurate alle rispettive procedure nazionali di voto per agevolare il voto dei cittadini con disabilità, ad esempio la possibilità di scegliere i seggi elettorali e l'utilizzo di tecniche, forme e tecnologie assistive come il codice Braille, la stampa a grandi caratteri, le informazioni audio, le matrici tattili, informazioni di facile lettura e la comunicazione nella lingua dei segni. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le persone con disabilità possano, su richiesta, essere assistite da una persona di loro scelta per votare. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per offrire la possibilità del voto per corrispondenza e possono prevedere altri strumenti complementari per facilitare il voto, quali il voto in presenza anticipato, il voto per procura e il voto elettronico e online.***

([25]) Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

([25]) Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) «elettore dell'Unione», ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni comunali nel suo Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) «candidato dell'Unione», ogni cittadino dell'Unione che goda del diritto di eleggibilità alle elezioni comunali nel suo Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora ai cittadini dello Stato membro di residenza, per essere elettori o eleggibili, sia prescritto il compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio nazionale, ***chiunque sia*** elettore o ***eleggibile ai sensi dell'articolo 3*** è considerato in possesso di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente.	1. Qualora ai cittadini dello Stato membro di residenza, per essere elettori o eleggibili, sia prescritto il compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio nazionale, ***qualunque*** elettore o ***candidato dell'Unione*** è considerato in possesso di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, i suoi cittadini possano essere elettori o eleggibili solamente nell'ente locale di base in cui hanno la residenza principale, anche ***le persone che dispongono del diritto di voto*** e ***di eleggibilità in forza dell'articolo 3*** sono ***soggette*** alla stessa condizione.	2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, i suoi cittadini possano essere elettori o eleggibili solamente nell'ente locale di base in cui hanno la residenza principale, anche ***gli elettori*** e ***i candidati dell'Unione*** sono ***soggetti*** alla stessa condizione.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri di residenza possono disporre che qualsiasi cittadino dell'Unione che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o di una decisione penale, è stato privato del diritto di eleggibilità dalla legge dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto in occasione delle elezioni comunali.	1. Gli Stati membri di residenza possono disporre che qualsiasi cittadino dell'Unione che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o di una decisione penale, è stato privato del diritto di eleggibilità dalla legge dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto in occasione delle elezioni comunali. ***Tuttavia, le decisioni che privano cittadini dell'Unione della capacità giuridica a causa di disabilità adottate dal loro Stato membro d'origine non li rendono ineleggibili alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza a condizione che la legislazione di quest'ultimo confermi tale diritto per tutte le persone con tali disabilità senza limitazioni.***

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono disporre che l'eleggibilità alle funzioni di capo dell'organo esecutivo di un ente locale di base, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale sia esclusivamente riservata ai propri cittadini, ove tali persone siano elette per esercitare le loro funzioni nel corso della durata del mandato.	***soppresso***
Gli Stati membri possono parimenti disporre che sia riservato ai propri cittadini l'esercizio delle funzioni di capo, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale esecutivo di un ente locale di base, anche quando sono svolte solo a titolo transitorio e interinale.	
Gli Stati membri potranno, nel rispetto del trattato e dei principi generali del diritto, adottare disposizioni appropriate, necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti per assicurare che l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma e delle funzioni interinali di cui al secondo comma possano essere riservate solo ai propri cittadini.	

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono parimenti disporre che i cittadini dell'Unione che sono eletti membri di un organo rappresentativo non possano partecipare alla designazione degli elettori di un'assemblea parlamentare né all'elezione dei membri di tale assemblea.	***soppresso***

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Le persone eleggibili di cui all'articolo 3*** sono ***soggette*** alle stesse disposizioni in materia d'incompatibilità che, secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, si applicano ai cittadini di questo Stato.	1. ***I candidati dell'Unione*** sono ***soggetti*** alle stesse disposizioni in materia d'incompatibilità che, secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, si applicano ai cittadini di questo Stato.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'elettore che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 esercita il suo diritto di voto alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.	1. L'elettore ***dell'Unione*** che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 esercita il suo diritto di voto alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, l'obbligo del voto si applica anche agli elettori ***di cui all'articolo 3*** che si sono iscritti nelle liste elettorali.	2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, l'obbligo del voto si applica anche agli elettori ***dell'Unione*** che si sono iscritti nelle liste elettorali.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***nei quali il voto non è obbligatorio possono prevedere l'iscrizione d'ufficio*** nelle liste elettorali ***degli elettori*** di ***cui all'articolo 3***.	3. Gli Stati membri ***si adoperano per introdurre l'iscrizione immediata dei cittadini stranieri dell'Unione quali elettori dell'Unione*** nelle liste elettorali***, previo consenso dei cittadini dell'Unione interessati al momento dell'iscrizione come residenti nello Stato membro*** di ***residenza. Gli elettori dell'Unione che hanno rinunciato all'iscrizione immediata sono invitati a registrarsi con largo anticipo rispetto al periodo elettorale.***

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire all'elettore ***di cui all'articolo 3*** di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.	1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire all'elettore ***dell'Unione*** di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per essere iscritto nelle liste elettorali, l'elettore ***di cui all'articolo 3*** deve fornire le stesse prove dell'elettore cittadino dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale.	Per essere iscritto nelle liste elettorali, l'elettore ***dell'Unione*** deve fornire le stesse prove***, o prove equivalenti,*** dell'elettore cittadino dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. ***Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale in conformità del modello di cui all'allegato II.***

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro di residenza può, inoltre, esigere che l'elettore ***di cui all'articolo 3 presenti un documento d'identità valido e una dichiarazione formale redatta in conformità del modello che figura nell'allegato II.***	Lo Stato membro di residenza può, inoltre, esigere che l'elettore ***dell'Unione:***
	a) presenti un documento d'identità in corso di validità,

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) indichi da che data risiede in tale Stato membro o in un altro Stato membro;
	c) indichi, se lo desidera, una o più preferenze sulla lingua in cui desidera ricevere le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, selezionate tra le lingue ufficiali dell'Unione o, se offerto dall'autorità competente, altre lingue.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'elettore ***di cui all'articolo 3***, iscritto in una lista elettorale dello Stato di residenza, vi resta iscritto, alle stesse condizioni che l'elettore cittadino di tale Stato membro, fino alla sua cancellazione per il venir meno dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di voto. Se gli Stati membri dispongono che ai loro cittadini sia notificata la cancellazione dalle liste elettorali, tali disposizioni si applicano nello stesso modo agli elettori di ***cui all'articolo 3***.	3. L'elettore ***dell'Unione***, iscritto in una lista elettorale dello Stato di residenza, vi resta iscritto, alle stesse condizioni che l'elettore cittadino di tale Stato membro, fino alla sua cancellazione per il venir meno dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di voto. Se gli Stati membri dispongono che ai loro cittadini sia notificata la cancellazione dalle liste elettorali, tali disposizioni si applicano nello stesso modo agli elettori ***dell'Unione. Tale notifica è fornita agli elettori dell'Unione in questione in una lingua dell'Unione*** di ***preferenza indicata nella dichiarazione formale, se l'elettore dell'Unione ha espresso tale preferenza***.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Fatte salve le norme di ciascuno Stato membro che disciplinano il diritto di voto o di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del loro territorio, l'iscrizione degli elettori ***di cui all'articolo 3*** nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza non determina la cancellazione di tali elettori dalle liste elettorali dello Stato membro di origine.	5. Fatte salve le norme di ciascuno Stato membro che disciplinano il diritto di voto o di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del loro territorio, l'iscrizione degli elettori ***dell'Unione*** nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza non determina la cancellazione di tali elettori dalle liste elettorali dello Stato membro di origine.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, ***la persona eleggibile di cui all'articolo 3*** deve fornire le stesse prove richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Lo Stato membro di residenza può esigere che presenti una dichiarazione formale redatta in conformità del modello che figura nell'allegato III .	1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, ***il cittadino straniero dell'Unione*** deve fornire le stesse prove***, o prove equivalenti,*** richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Lo Stato membro di residenza può esigere che presenti una dichiarazione formale redatta in conformità del modello che figura nell'allegato III .

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che ***la persona eleggibile di cui all'articolo 3***:	2. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che ***il candidato dell'Unione***:

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) indichi, all'atto del deposito della propria candidatura, nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1, di non essere decaduta dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine,	a) indichi, all'atto del deposito della propria candidatura, nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1, di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine, ***In caso di legittimo dubbio sul contenuto della dichiarazione formale, lo Stato membro di residenza può richiedere direttamente allo Stato membro di origine del cittadino straniero dell'Unione, prima o dopo le elezioni, di presentare un attestato in cui si dichiari che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato membro;***

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) in caso di dubbio sul contenuto della dichiarazione di cui alla lettera a) presenti, prima o dopo le elezioni, un attestato nel quale le autorità amministrative competenti dello Stato membro di origine dichiarino che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato, ovvero che ad esse non consta tale decadenza,	***soppresso***

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) indichi, se lo desidera, una o più lingue in cui vorrebbe ricevere le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, selezionate dalle lingue ufficiali dell'Unione o, se offerto dall'autorità competente, altre lingue.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 10 — comma unico

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***che prevedono*** per ***i loro cittadini*** la possibilità del voto ***anticipato, del*** voto per corrispondenza, ***del*** voto elettronico e ***del*** voto via internet ***per le elezioni comunali*** provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili alle stesse condizioni anche agli elettori ***di cui all'articolo 3***.	Gli Stati membri ***si adoperano*** per ***prevedere*** la possibilità del voto ***per corrispondenza per le elezioni comunali. Qualora gli Stati membri permettano ai loro cittadini di votare per le elezioni comunali*** per corrispondenza, ***voto anticipato, voto per procura o*** voto elettronico e voto via internet***, essi*** provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili alle stesse condizioni anche agli elettori ***dell'Unione***.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato***, in tempo utile e in un linguaggio chiaro e semplice,*** della decisione adottata riguardo alla sua domanda d'iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa alla ricevibilità della sua candidatura.	1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato della decisione adottata riguardo alla sua ***iscrizione immediata come elettore o alla sua*** domanda d'iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa alla ricevibilità della sua candidatura.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Contro la non iscrizione nelle liste elettorali, il rifiuto della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o il rigetto della sua candidatura, l'interessato può presentare gli stessi ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza offre, ***in*** casi ***analoghi***, ai suoi cittadini elettori e eleggibili.	2. Contro la non iscrizione nelle liste elettorali, il rifiuto ***dell'iscrizione immediata*** o della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o il rigetto della sua candidatura, l'interessato può presentare gli stessi ricorsi ***effettivi*** che la legislazione dello Stato membro di residenza offre, ***negli stessi*** casi, ai suoi cittadini elettori e eleggibili.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In caso di errori nelle liste elettorali o nelle liste dei candidati alle elezioni comunali, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.	3. In caso di errori nelle liste elettorali o nelle liste dei candidati alle elezioni comunali, l'interessato può presentare i ricorsi ***effettivi*** che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri informano l'interessato, in un linguaggio semplice e chiaro e in modo tempestivo, della decisione di cui al paragrafo 1 e dei mezzi di ricorso di cui ai paragrafi 2 e 3, in una lingua di preferenza indicata nella dichiarazione formale, se l'elettore dell'Unione ha indicato tale preferenza di lingua.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri designano un'autorità ***nazionale*** competente per l'adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell'Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni comunali.	1. Gli Stati membri designano un'autorità competente per l'adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell'Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni comunali. ***Le informazioni sono fornite dalle autorità pertinenti in modo coordinato e, ove possibile, in cooperazione con le organizzazioni della società civile, al momento della registrazione come residente e tempestivamente prima delle elezioni.***

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 comunichi direttamente e individualmente agli elettori e ai ***cittadini eleggibili di cui all'articolo 3*** le seguenti informazioni:	2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 comunichi direttamente e individualmente agli elettori ***dell'Unione*** e ai ***candidati dell'Unione*** le seguenti informazioni:

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una volta disponibili, la data delle elezioni e le modalità e il luogo della votazione;	b) una volta disponibili, la data delle elezioni e le modalità e il luogo della votazione***, compresi, se del caso, i mezzi di voto specifici di cui all'articolo 10***;

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) le misure specifiche che consentono di facilitare l'esercizio del diritto di voto a gruppi di elettori particolari, quali le persone con disabilità;

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) le informazioni sul sistema elettorale e politico, compresi i poteri degli enti locali di base;

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni comunali ***e*** le informazioni di cui al paragrafo 2 sono ***fornite*** in ***un linguaggio chiaro e semplice***.	Le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni comunali ***di cui al paragrafo 1 e le altre informazioni comunicate conformemente alla presente direttiva sono fornite in un linguaggio chiaro e semplice. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, mentre*** le informazioni di cui al paragrafo 2 sono ***comunicate all'interessato*** in ***una lingua di sua preferenza, indicata nella dichiarazione formale, se l'elettore dell'Unione ha espresso tale preferenza***.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni di cui al primo comma, oltre a essere comunicate in una o più lingue ufficiali dello Stato membro ospitante, sono corredate di una traduzione in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione residenti sul suo territorio, secondo i requisiti di qualità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio ([28]).	***soppresso***

([28]) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione provvede affinché le informazioni riguardanti il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 1, TFUE, e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano rese disponibili a tali cittadini in maniera chiara e accessibile, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, ove necessario, anche tramite Europe Direct e Your Europe.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni comunali e le informazioni di cui al paragrafo 2 siano rese accessibili alle persone con disabilità ***e*** alle persone anziane ricorrendo ***ai*** mezzi, ***alle*** modalità e ***ai*** formati di comunicazione adeguati.	4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni comunali e le informazioni di cui al paragrafo 2 siano rese accessibili alle persone con disabilità, alle persone anziane***, alle persone in zone remote, ai gruppi minoritari e a quanti incontrano difficoltà di voto in generale, applicando i requisiti di accessibilità stabiliti all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio*** ***([1 bis])*** e ricorrendo ***a*** mezzi, ***a*** modalità e ***a*** formati di comunicazione ***a loro*** adeguati***, quali la lingua dei segni, il Braille o un formato di facile lettura. Gli Stati membri possono provvedere affinché le persone con disabilità ricevano, su richiesta, assistenza al voto da una persona di loro scelta.***

([1 bis]) ***Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).***

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 13	***soppresso***
Disposizioni derogatorie	
1. Lo Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che in esso risiedano senza averne la cittadinanza ed abbiano raggiunto l'età per essere elettori superi il 20 % del totale dei cittadini nazionali e stranieri dell'Unione ivi residenti e aventi l'età per essere elettori, ha facoltà, in deroga alle disposizioni della presente direttiva, di	
a) riservare il diritto di voto agli elettori di cui all'articolo 3 che abbiano compiuto in tale Stato membro un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di un mandato in seno all'organo collegiale comunale,	

Martedì 14 febbraio 2023

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) riservare il diritto di eleggibilità alle persone di cui all'articolo 3 che abbiano compiuto, in tale Stato membro, un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di due mandati dell'organo suddetto, e,	
c) adottare i provvedimenti che riterrà opportuni ai fini della composizione delle liste dei candidati, volti in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione che hanno la cittadinanza di un altro Stato membro.	
2. In deroga alle disposizioni della presente direttiva, il Regno del Belgio può applicare il paragrafo 1, lettera a) a un numero limitato di comuni, di cui comunica l'elenco almeno un anno prima delle elezioni comunali per le quali prevede di avvalersi di tale deroga.	
3. Lo Stato membro la cui legislazione disponga che i cittadini di un altro Stato membro in esso residenti hanno diritto di votare per le elezioni del Parlamento nazionale e possono essere iscritti a tal fine nelle liste elettorali esattamente alle stesse condizioni degli elettori nazionali, ha la facoltà, in deroga alla presente direttiva, di non applicare gli articoli da 6 a 11 a tali cittadini.	
4. Ogni sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione nella quale verifica se continuino a sussistere i motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 22, paragrafo 1, TFUE e propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti. Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie ai sensi dei paragrafi 1 e 2 forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.	

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 14 — titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Relazioni	***Raccolta di dati e*** relazioni

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva nel loro territorio, compresa l'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4. La relazione contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori e dei candidati ***di cui all'articolo 3*** alle elezioni comunali e una sintesi delle misure adottate ***al riguardo***.	1. Entro tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri presentano ***al pubblico e*** alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva nel loro territorio, compresa l'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4. ***Oltre a osservazioni generali,*** la relazione contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori ***dell'Unione*** e dei candidati ***dell'Unione*** alle elezioni comunali e una sintesi delle misure adottate ***per favorire e incoraggiare la loro partecipazione***. ***Tali dati sono raccolti in maniera trasparente, uniforme e sicura, sulla base di indicatori comuni.***

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 14 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alla fissazione di indicatori comuni per la raccolta dei dati statistici di cui al paragrafo 1.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro due anni dopo le elezioni del Parlamento europeo del 2029, la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi da essa previsti.	Entro due anni dopo le elezioni del Parlamento europeo del 2029, la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi da essa previsti. ***La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.***

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***agli articoli 2, 8 e 9*** è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 1 bis,*** è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da… [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui ***agli articoli 2, 8 e 9*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui ***all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 1 bis,*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi ***degli articoli 2, 8 e 9*** entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi ***dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 1 bis,*** entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 19 — comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli articoli da 1 a 7, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 2, ***e l'articolo 13*** si applicano dal 31 dicembre 2023.	Gli articoli da 1 a 7, l'articolo 8, paragrafo 1, ***e*** l'articolo 11, paragrafo 2, si applicano dal 31 dicembre 2023.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Allegato II — titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO II — Dichiarazione formale presentata dagli elettori dell'Unione

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Allegato II — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara di accettare comunicazioni future relative al voto alle elezioni comunali in una o più delle seguenti lingue:

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Allegato II — tabella 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Il sottoscritto/La sottoscritta è residente in … (nome dello Stato membro di residenza) da … (periodo) ([1 bis])

Luogo/data:	
Firma:	

([1 bis]) ***Solo se prescritto dalla normativa nazionale.***

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Allegato III — titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO III — Dichiarazione formale presentata dai candidati dell'Unione

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Allegato III — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara di accettare comunicazioni future relative alla candidatura alle elezioni comunali in una o più delle seguenti lingue:

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Allegato III — tabella 1 bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sottoscritto/La sottoscritta è residente in … (nome dello Stato membro di residenza) da … (periodo) (1 bis)	
Luogo/data:	
Firma:	

(1 bis) ***Solo se prescritto dalla normativa nazionale.***